

santa sede nel 1844 vi ha provveduto. Prima ancora di quella non vi furono forse mai ecclesiastici ostili al Governo? Il celebrato vostro Gioberti per anticipato desio di libertà non fu forse tratto in esiglio? E se il suo caso non è compreso fra quei che riguarda questa legge, citerò quel disgraziato che prostituisce il carattere sacerdotale ed il nome italiano in America, il padre Gavazzi; quando trasmodò sui pergami di questa capitale fu tosto senza rumore, senza scandalo espulso dallo Stato. (*Riso*)

Dunque il Governo assoluto aveva il mezzo di tutelarsi anche contro predicazioni, e questo mezzo l'avete pur voi.

Nè io sono solo a dichiararlo, un antico e chiaro magistrato, un antico guardasigilli, il conte Sclopis, senatore del regno, nella relazione di questa legge nell'altro recinto del Parlamento dimostrò, a nome dell'ufficio centrale, in cui altri magistrati sedevano, che il Governo non era disarmato, e i quarantanove processi istituiti contro parroci e sacerdoti fanno fede che il Governo non si credeva sprovveduto di mezzi per essere verso l'ecclesiastico ceto severo. O quei processi furono, in un tempo di libertà, di soverchio ingiusti, o questa legge è inutile.

Ove poi presumesse il Governo, sotto il pretesto di rispetto alle leggi che il clero quelle non condannasse alla religione contraria, è inefficace il nuovo provvedimento.

Deve il clero la più cieca obbedienza a tutte le leggi dello Stato che non offendono il dogma della fede ed i precetti della Chiesa; ma se alcuna emanasse, cosa che neppur voglio presumere, alla religione contraria, dovere sarebbe del clero alzar la voce a fronte di qualunque periglio.

I codardi che chiamerebbero la viltà prudenza, non ligi ma servi del potere civile, non hanno d'uopo di legge nuova per essere frenati, i valorosi sfidano ogni cimento, e quanto più severa sarebbe la legge, tanto più coraggiosamente alzerebbero la voce. L'onta in tal caso ricadrebbe sui persecutori, non sulle vittime; sugli autori della legge, non su coloro che prima d'obbedire agli uomini obbediscono a Dio.

Oh! non è dato agli uomini, non è in potere di nessun ministro di soffocare o trattenere la parola cattolica quando anco fulmini leggi ostili alla fede, ai precetti della religione contrarie.

Quella voce tuonò dalle catacombe malgrado il furore dei Cesari, quella voce tuonò in Oriente malgrado i furori di scismatici imperatori, continuò a tuonare in tutti secoli, e colui solo che non pensa che essa è superiore a tutte le leggi, a tutte le tirannidi, può sperarle d'imporgli silenzio. Per questa via cammina il Governo di Baden, piccolo Stato, che non avendo nemici esterni a combattere, combatte la Chiesa, e non riesce che a far grandeggiare l'anima imperterrita di monsignor Vicari, venerando vecchio, illustre difensore della Chiesa, contro cui si frange l'ira ministeriale; astretto il Governo dal voto d'una libera magistratura a rendergli la libertà, lo esortava a cambiar contegno, ed egli rispondeva or son pochi giorni che non d'un apice lo varierebbe mai; così imperterriti risponderebbero i nostri ecclesiastici, e non solo inefficace rimarrebbe la legge, ma odiosa, e amaramente si pentirebbe il Governo d'averla promulgata.

Ah! non è questo il modo di chiamar clero e popolo a concordia; non è questo il modo di chiamar popolo e clero all'amor delle istituzioni; la religione esser ne deve il fondamento secondo il pensiero dell'autore dello Statuto, e sui ministri di lei si sparge il sospetto, contro di loro si preparano le carceri, si armano i tribunali.

È pur dolorosa cosa che, mentre in ogni paese d'Europa si tende a dar libertà alla Chiesa, rimangono alcuni Stati di

secondo ordine a calcare le viete vie già sperimentate fatali nei secoli precedenti. Trista cosa è che si entri nel laberinto delle difficoltà religiose nel momento appunto che altrove se ne esce e che non ci valga l'esperienza dei danni altrui a preservarci dai nostri.

Possono gli Stati che perseguitano la Chiesa, ed è perseguirla atterrire a piè dell'altare il sacerdote che predica il Vangelo, possono aver questi Stati anni o secoli di prosperità materiale non lo nego, e non indago i segreti della Provvidenza che fissa nel rendiconto l'epoca ed il tempo, e sola sa qual generazione ha da subire il castigo della prevaricazione dei padri; ma è certo che questo castigo tosto o tardi è inamancabile.

Quand'io era ministro leggeva la storia di quei ministri che si segnarono nell'osteggiare la Chiesa. Non mi sgomentava il fine di Tommaso Cromwel che ebbe, ministro di un tiranno, la ricompensa che dai tiranni si dà a chi li serve, la morte; ma seriamente considerava quei ministri del secolo scorso, secolo mite, secolo, al dir di molti, illuminato, che in Portogallo, in Francia, nel regno di Napoli fecero piangere la Chiesa; un salutar pensiero mi faceva impallidire scorrendo quei grandi, quei possenti cadere umiliati, e spargere amare lagrime senza un conforto, senza un compianto nella loro sventura; salutare consiglio allora mi faceva giurare di non contristar mai la Chiesa. Non sono ora ministro, ma come deputato al Parlamento respingo una legge odiosa, una legge che fa onta alle libere istituzioni (*Oh! oh!*), se si crede che senz'essa corrano periglio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tegas.

**TEGAS.** Signori, io voterò in favore di questa legge che ci venne rinviata dal Senato, purchè rimanga chiaramente inteso che nell'alinea dell'articolo primo è tuttora implicitamente mantenuta e la sostanza e lo spirito della deliberazione stata il 20 marzo adottata dalla Camera dei deputati.

Io voterò in favore di questa legge purchè si dichiari che rimane illeso il principio che il Governo e la Camera hanno avuto in animo di riconoscere, il principio, cioè, dell'esistenza, se non libera e piena assolutamente, almeno legale e pubblica dei culti tollerati, proclamandosi così il primo efficace diritto della tolleranza religiosa fra noi.

Io darò il mio voto a quest'articolo di legge purchè si dichiari che ripugnerebbe al nesso logico e grammaticale delle idee e delle parole l'interpretare che l'alinea si possa riferire a quegli atti che avessero indole privata, mentre l'intero articolo è propriamente diretto a reprimere gli insegnamenti, gli scritti e le parole che hanno tutti i caratteri della pubblicità.

Ed invero una diversa interpretazione la quale tendesse a ridurre, per dir così, al segreto i culti tollerati, non solo offenderebbe i civili costumi nostri, e l'opinione illuminata, ma violerebbe, a mio credere, lo spirito stesso dello Statuto.

Imperciocchè se poteva rimanere qualche dubbio intorno a questa materia sotto l'imperio degli articoli 2 e 3 del Codice civile, ciò non è più possibile dopo la promulgazione dello Statuto, col quale non si fece solo una semplice e materiale riproduzione della legge anteriore nell'articolo primo, ma bensì una proclamazione di vari principii del nostro diritto pubblico interno, tra loro armonici e rispondenti, coi quali sarebbe incompatibile il non pubblico, o precario ed in qualche modo vincolato esercizio dei culti tollerati, come sarebbe incompatibile l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge con le oppressioni o le vessazioni da una parte di essi perchè appartenenti a questa o a quella religione, mentre prima ancora della promulgazione dello Statuto 4 marzo,